

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 30 dicembre 2010 in Milano

Tra

Credito Artigiano S.p.A., rappresentata dal Signor Franco Sala e dai Signori Domenico Rosano e Monica Bestetti;

con l'assistenza dei Signori Michele Gusmeroli, Mauro Danesino, Giovanni Bianchi, Stefania Blandamura;

e le

Delegazioni Sindacali

Dircredito-FD, costituita dal Signor Pietro Rossi;

Fabi, costituita dalle Signore Viviana Meroni e Ornella Boschetti e dai Signori Daniele Zelaschi e Stefano Monticini,

Fiba-Cisl, costituita dal Signor Francesco Verdiglione;

Fisac-Cgil, costituita dal Signor Lanfranco d'Allio e Giorgio Sammarone;

Uilca, costituita dai Signori Valeriano Canevari e Stefano Militello;


**premessi e considerato che
le Parti**

- con lettera del 22 agosto 2008, per condivisa interpretazione, si sono date atto che *“le disposizioni del contratto integrativo aziendale e dei trattamenti e condizioni varie per il personale del Credito Artigiano S.p.A. [del 18 dicembre 2006] si intendono ultrattive ed hanno vigore, a tutti i conseguenti effetti, in ossequio all'art. 26, co. 14, del vigente ccnl (testo coordinato), sino al 31 dicembre 2011”*;
- in data 14 dicembre 2009 hanno condiviso l'aggiornamento dei seguenti istituti contenuti nei predetti “trattamenti e condizioni varie” ed in particolare:
 - art. 6 (Borse di studio ai figli dei Dipendenti)
 - art. 13 (Buono pasto)
 - art. 14 (Affidamenti per elasticità di cassa)
 - art. 16 (Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo)e modificato la seguente “Dichiarazioni dell'Azienda”:
 - K) Polizza Vita e invalidità permanente
- a margine dell'intesa sugli aggiornamenti di cui al punto che precede, hanno condiviso l'impegno ad aggiornare ulteriormente l'art. 16 dei “trattamenti e condizioni varie” (Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo)

**tutto ciò premesso
le Parti come in epigrafe indicate,
dopo ampio confronto**

condividono l'aggiornamento dell'art. 16 dei "Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Artigiano S.p.A." del 18 dicembre 2006, modificandolo come di seguito, ribadendo il contenuto della predetta lettera del 22 agosto 2008 e intendendo con ciò definita la tornata contrattuale di cui all'art. 26, comma 14, del C.C.N.L. 8 dicembre 2007, con scadenza al 31 dicembre 2011.

Credito Artigiano S.p.A.




Dircredito - FD

Fabi

Fiba-Cisl

Fisac-Cgil

Uilca



Art. 1

L'art. 16 (Mutuo ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo) dei Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Artigiano S.p.A. del 18 dicembre 2006 è integralmente sostituito come segue:

Art. 16 (PRIMO MUTUO ipotecario per la costruzione, acquisto o ristrutturazione di immobile ad uso abitativo)

1. Tipologie di mutuo, tassi di interesse, durata massima dei finanziamenti

Il mutuo ipotecario per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione di immobile ad uso abitativo per i Dipendenti verrà erogato, una sola volta nel corso della vita lavorativa presso le Società del Gruppo Credito Valtellinese. I Dipendenti potranno scegliere una delle seguenti tipologie di mutuo:

a) **mutuo a tasso variabile:**

- durata massima del finanziamento: 30 anni;
- tassi di interesse, alternativamente a scelta del Dipendente, con uno *spread* pari a meno 1 punto:
 - Euribor a tre mesi 360 media del mese di dicembre per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo, del mese di marzo per il trimestre 1 aprile – 30 giugno, del mese di giugno per il trimestre 1 luglio – 30 settembre, del mese di settembre per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre (pubblicato su Il Sole 24 Ore);
 - tasso BCE (tasso per le operazioni di “rifinanziamento principale”) aggiornato con la decorrenza prevista dalla BCE con effetto sulla rata in corso;
- tasso minimo pari a 1,125%;
- tasso massimo pari al 6%;
- tasso tecnico di ammortamento del capitale: sarà applicato il tasso rilevato all'atto di erogazione del mutuo;

b) **mutuo a tasso variabile con rata fissa:**

- durata massima del finanziamento: 20 anni all'erogazione, con possibilità di estensione sino a un massimo di 30 anni in base all'andamento dei tassi di riferimento o alle variazioni di rata disposte dal mutuatario;
- tassi di interesse, alternativamente a scelta del Dipendente, con uno *spread* pari a meno 1 punto:
 - Euribor a tre mesi 360 media del mese di dicembre per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo, del mese di marzo per il trimestre 1 aprile – 30 giugno, del mese di giugno per il trimestre 1 luglio – 30 settembre, del mese di settembre per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre (pubblicato su Il Sole 24 Ore);
 - tasso BCE (tasso per le operazioni di “rifinanziamento principale”) aggiornato con la decorrenza prevista dalla BCE con effetto sulla rata in corso;

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
-3-

- tasso minimo pari a 1,125%;
- tasso massimo pari a 6%
- tasso tecnico di ammortamento del capitale: sarà applicato il tasso rilevato all'atto di erogazione del mutuo;

c) mutuo a tasso fisso:

- durata massima del finanziamento: 25 anni;
- tasso di interesse IRS *flat*, pubblicato su Il Sole 24 Ore l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente (il sabato precedente, nel caso in cui l'ultimo giorno del mese sia lunedì):
 - per durate fino a dieci anni, IRS lettera 10 anni;
 - per durate oltre 10 anni e fino a 15 anni, IRS lettera 15 anni;
 - per durate oltre 15 anni e fino a 20 anni, IRS lettera 20 anni;
 - per durate oltre 20 anni e fino a 25 anni, IRS lettera 25 anni.

2. Importo massimo richiedibile da ciascun dipendente:

L'importo massimo richiedibile con le condizioni previste dal presente accordo è pari alla maggiore somma tra 150.000 euro e 6 annualità di retribuzioni nette del richiedente, prendendo a base di calcolo la proiezione della retribuzione annua determinata al mese in cui viene presentata la richiesta.

3. Modalità di rimborso

Per i mutui a tasso variabile e a tasso fisso, di cui alle lettere a) e c) del punto 1, il rimborso avverrà mediante rate mensili o trimestrali posticipate allineate a fine mese o a fine trimestre comprensive di quota capitale e di quota interesse al tasso stabilito. La prima rata sarà costituita solo da interessi.

Per il mutuo a tasso variabile e rata fissa, di cui alla lettera b) del punto 1, il rimborso avverrà mediante rate mensili posticipate allineate a fine mese comprensive di quota capitale e quota interesse al tasso stabilito.

4. Garanzia

Ipoteca di primo grado sull'immobile dato in garanzia o anche di grado successivo purché il mutuo richiesto non superi l'80% del valore dell'immobile al netto degli eventuali residui di mutui precedenti.


5. Spese di istruttoria e di incasso rata

A carico della Banca.

6. Spese notarili e imposta sostitutiva

A carico del dipendente.





7. Condizioni per la concessione dei finanziamenti

7.1. Le richieste di mutuo ipotecario e dell'eventuale prefinanziamento dovranno essere inoltrate dalla dipendenza di riferimento del Dipendente al Competente Organo deliberante. Un'apposita "Commissione casa" composta da un rappresentante della Direzione Generale, un rappresentante della Direzione S.I.O.P. e un rappresentante per ciascuna sigla sindacale firmataria del presente accordo, salvo espressa negazione del consenso da parte del Dipendente, valuterà la conformità della richiesta rispetto al presente accordo. Tale Commissione sarà validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e valuterà la conformità della richiesta rispetto al vigente regolamento.

7.2. L'effettiva erogazione del mutuo avverrà contestualmente alla stipula del relativo atto notarile.

7.3. Il mutuo ipotecario ed il relativo prefinanziamento possono essere richiesti dai Dipendenti che abbiano maturato un'anzianità effettiva di almeno due anni (concorre anche il periodo trascorso con contratto di lavoro a tempo determinato o di lavoro subordinato "atipico" comunque denominato purché continuativo presso Società del Gruppo Credito Valtellinese). Possono altresì richiedere il mutuo agevolato ed il relativo prefinanziamento i Dipendenti che provengono da altre aziende ai quali viene riconosciuta un'anzianità convenzionale pari a quanto previsto dall'art. 54 del c.c.n.l. 19 dicembre 1994.

7.4. Non potranno beneficiare del finanziamento i dipendenti che abitino in appartamenti di proprietà della Banca o di Società del Gruppo Credito Valtellinese, salvo che ciò sia dovuto a trasferimenti richiesti dalla Banca per motivi di servizio e salvo che la richiesta sia presentata per costruire un'abitazione alternativa ove trasferire la propria residenza entro i due anni successivi alla concessione del mutuo. Eventuali richieste di proroghe saranno esaminate dalla Commissione Casa.

7.5. Il dipendente potrà usufruire del mutuo e del relativo prefinanziamento una sola volta nel corso della vita lavorativa presso le Società del Gruppo Credito Valtellinese con la seguente eccezione: il Dipendente che venda l'immobile oggetto del finanziamento al fine di costruire, acquistare o ristrutturare altro immobile ad uso abitativo, potrà inoltrare richiesta con le modalità previste al punto 7.1., al fine di mantenere il mutuo o, alternativamente, ottenere un nuovo mutuo agevolato per un importo pari al residuo debito e con la stessa residua durata.

7.5 bis Il Dipendente che ristrutturi o venda l'immobile oggetto del finanziamento al fine di costruire, acquistare o ristrutturare altro immobile ad uso abitativo, potrà ottenere un nuovo mutuo unicamente a condizione che abbia ad oggetto la prima casa d'abitazione, per un importo pari alla differenza rinveniente tra l'importo che verrebbe a determinarsi aggiornando la posizione retributiva del richiedente calcolata al mese in cui viene presentata la richiesta e l'importo effettivamente concesso.

Relativamente ai punti 7.5 e 7.5bis, le spese di cancellazione di ipoteca, di stipula del nuovo atto di mutuo e d'iscrizione della nuova ipoteca saranno a totale carico del Dipendente.

7.6. L'immobile offerto in garanzia può anche non essere intestato al Dipendente, fatto salvo per il principio fondamentale che il mutuatario deve essere il Dipendente stesso o il Dipendente ed il coniuge. Il proprietario dell'immobile, se diverso dal Dipendente, dovrà intervenire alla stipula del contratto di mutuo come terzo datore d'ipoteca.

7.7. L'immobile oggetto della garanzia dovrà avere uso abitativo.



7.8. Qualora l'immobile oggetto della garanzia venga alienato prima del termine di scadenza del mutuo, quest'ultimo dovrà essere estinto, avvisando contestualmente la Banca.

7.9. Nel caso di morte del dipendente, il mutuo agevolato continuerà a favore degli eredi.

7.10. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva per dimissioni o licenziamento, il mutuatario dovrà estinguere il mutuo agevolato. Tuttavia, su richiesta del Dipendente interessato, la Banca potrà consentire la prosecuzione del mutuo; in tal caso il tasso di interesse applicato sarà pari al parametro di riferimento maggiorato di uno *spread* pari a due punti.

Il mutuo agevolato continuerà a favore dei Dipendenti che risolvano il rapporto di lavoro per pensionamento.

8. Prefinanziamento del Mutuo ipotecario

Nell'attesa del perfezionamento del mutuo ipotecario, la Banca mette a disposizione dei richiedenti un prefinanziamento pari all'importo del mutuo richiesto alle stesse condizioni del mutuo.

Nel caso il mutuo fosse approvato per un importo inferiore a quello del prefinanziamento ottenuto, l'eccedenza di utilizzo verrà stornata in valuta sul conto corrente ordinario del dipendente.

Il Dipendente per ottenere il prefinanziamento dovrà presentare una documentazione atta ad individuare l'immobile oggetto del finanziamento ed il suo valore.

Il prefinanziamento avrà la durata massima di due anni. Se non fosse possibile entro due anni stipulare il mutuo, il Dipendente dovrà relazionare la Commissione Casa sui motivi del ritardo e sui nuovi tempi previsti. La Commissione Casa esprimerà parere in merito all'eventuale proroga del prefinanziamento.

9. Cooperative edilizie in attesa di concessione edilizia


I dipendenti soci potranno ottenere il prefinanziamento con la presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia del progetto presentato in Comune per la richiesta della concessione edilizia con individuazione dell'appartamento che verrà assegnato al socio;
- b) atto di proprietà del terreno o dell'immobile da ristrutturare.

Se entro due anni dalla deliberazione del prefinanziamento la concessione edilizia non fosse stata rilasciata, il dipendente dovrà relazionare la Commissione sui motivi del ritardo e sui nuovi tempi previsti. La Commissione deciderà quindi in merito all'eventuale proroga dei benefici.

10. Assicurazione

Viene estesa al mutuo per il personale dipendente l'attuale assicurazione cumulativa contro gli infortuni denominata "assicurazione clienti".



-6-

11. Unico atto di mutuo con condizioni diversificate

Ai Dipendenti che contestualmente richiedano l'erogazione di un mutuo con le caratteristiche di cui al presente articolo e di altro mutuo a tasso diverso, verrà concessa la facoltà di stipulare un unico atto di mutuo, all'interno del quale verranno specificate – relativamente all'importo finanziabile per ciascun Dipendente alle condizioni previste dal presente articolo e all'ulteriore importo mutuato - le diverse condizioni di erogazione del mutuo stesso e relativi vincoli ipotecari.

12. Norme integrative relative al mutuo ex Italfondario

E' prevista, inoltre, la possibilità per i Dipendenti in servizio che hanno in ammortamento un mutuo ipotecario al tasso del 4% (ex Italfondario) e che intendono ristrutturare o ampliare la casa di abitazione, o eventualmente acquistare una nuova casa ad uso abitativo, di fruire di un mutuo alle vigenti condizioni per un importo pari alla differenza tra la nuova misura del Fido Casa ottenibile e l'importo originario del mutuo fondiario già erogato (dec. 1.6.1987).

L'acquisto della nuova casa di abitazione comporta l'obbligo di residenza.

Il vecchio immobile può essere alienato.

Il vecchio mutuo – nel caso di alienazione dell'immobile – può essere mantenuto alle originarie condizioni (tasso e durata) mediante trasferimento della garanzia ipotecaria sul nuovo immobile.

13. Mutui Dipendenti già in essere

E' prevista la possibilità per i Dipendenti in servizio che, alla data di stipula del presente accordo, hanno in ammortamento un mutuo stipulato alle condizioni precedentemente in vigore ai sensi dell'art. 16 "Trattamenti e condizioni varie" di rinegoziare il predetto mutuo alle condizioni previste dal presente accordo per l'importo e la durata residui.

NOTA BENE

E' comunque demandato al discrezionale parere della Commissione l'esame delle richieste di finanziamento non del tutto conformi al presente regolamento.

Credito Artigiano S.p.A.

Dircredito – FD

Fabi

Fiba-Cisl

Fisac-Cgil

Uilca

Milano, 30 dicembre 2010

Spett.li
Delegazioni Sindacali Aziendali
Dircredito – FD
Fabi
Fiba-Cisl
Fisac-Cgil
Uilca
Credito Artigiano S.p.A.

Oggetto: secondo mutuo per il Personale Dipendente

In sostituzione del “Mutuo di Scopo” di cui alla lettera a Voi inviata in data 18 dicembre 2006 o di altre fattispecie di mutuo a favore dei Dipendenti, l’Azienda potrà concedere al Dipendente - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere alla data odierna e che abbia maturato un’anzianità aziendale effettiva di almeno due anni - che ne farà richiesta per il tramite della dipendenza di riferimento del Dipendente al Competente Organo deliberante, il cosiddetto “Secondo mutuo Dipendente”.

Tale finanziamento – che avrà come base di riferimento il mutuo offerto dalla convenzione “Creval per la mia famiglia” – potrà essere concesso nelle seguenti ipotesi tassative:

- acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli con obbligo di cointestazione;
- costruzione in proprio o in cooperativa della prima casa di abitazione per sé;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro conservativo;
- interventi di ristrutturazione e ampliamento edilizio.

Il “Secondo mutuo Dipendente” sarà erogato con le modalità e alle condizioni previste per la clientela, fatte salve le condizioni di seguito indicate.

1. Condizioni e reiterabilità del finanziamento

1.1. Il “Secondo Mutuo Dipendente” sarà erogato solo a condizione che il Dipendente chieda contestualmente o abbia già in ammortamento o abbia già fruito di un mutuo ipotecario *ex art. 16* dei “Trattamenti e condizioni varie per il Personale del Credito Artigiano” relativo al “Primo Mutuo Dipendente”.

DM

[Handwritten signatures]

1.2. Il Dipendente potrà usufruire del "Secondo Mutuo Dipendente" per una sola volta nel corso della vita lavorativa presso le Società del Gruppo Credito Valtellinese.

1.3. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva per dimissioni o licenziamento, il mutuatario dovrà estinguere il "Secondo Mutuo Dipendente". Tuttavia, su richiesta del Dipendente interessato, la Banca potrà consentire la prosecuzione del mutuo; in tal caso il tasso di interesse applicato sarà pari al parametro di riferimento maggiorato di uno *spread* pari a due punti.

Il "Secondo Mutuo Dipendente" continuerà a favore dei Dipendenti che risolvano il rapporto di lavoro per pensionamento.

2. Condizioni economiche

a) Spread applicabile: + 0,75%.

b) Spese di istruttoria e di incasso rata: a carico dell'Azienda.

Credito Artigiano S.p.A.



Per ricevuta:


DIRCREDITO

RIZACISU

FABI

CGIL

VILCA





Milano, 30 dicembre 2010

Spett.li
Delegazioni Sindacali Aziendali
Dircredito – FD
Fabi
Fiba-Cisl
Fisac-Cgil
Uilca
Credito Artigiano S.p.A.

Oggetto: premio aziendale

L'Azienda si impegna a convocare le Organizzazioni Sindacali del Credito Artigiano S.p.A. entro il 18 febbraio 2011 al fine di verificare gli importi del premio aziendale in erogazione nel mese di maggio 2011 (premio aziendale competenza 2010) e a iniziare con le predette Organizzazioni Sindacali un confronto per la definizione delle modalità di calcolo del premio aziendale di competenza del 2011 (erogazione 2012).

Distinti saluti.

Credito Artigiano S.p.A.
Direzione S.I.O.P.

Deltas Soc.Cons.P.A.
Divisione Strategie e Politiche del Lavoro

Firma per ricevuta:

AIRCREDITO

FIBACISL

FABI

CGIL

ILCA



Milano, 30 dicembre 2010

Spettabili
Organismi Sindacali Aziendali
Dircredito-FD
Fabi
Fiba-Cisl
Fisac-Cgil
Uilca
presso
Credito Artigiano S.p.A

Facciamo seguito e riferimento alle Vostre tre comunicazioni consegnateci *brevi manu* durante l'incontro sindacale del 18 novembre 2010 aventi rispettivamente ad oggetto:

- "Documento OO.SS. su profili professionali e crescita sostenibile";
- "Documento OO.SS. in materia trasferimenti a integrazione art. 82-105 CCNL";
- "Documento OO.SS. a tutela natalità, maternità e paternità, tenuta conto la tendenza al decremento demografico nella società italiana",

qui da intendersi richiamate ad ogni effetto.

Nel prendere atto dei contenuti ivi riportati Vi segnaliamo che le tematiche da Voi richiamate sono da sempre oggetto di particolare attenzione da parte della scrivente Banca. L'Azienda si rende comunque disponibile ad approfondire gli specifici contenuti anche in sede di incontro semestrale, così come peraltro previsto ai sensi dell'art. 11 del vigente CCNL.

Distinti saluti.

Credito Artigiano S.p.A.



Per ricevute:
DIRCREDITO
FIBA Cisl
FABI
CGIL
UILCA
